

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

La Legge di "Bilancio 2022" ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2022, alcune misure finalizzate alla riduzione della pressione fiscale, apportando rilevanti modifiche alla determinazione dell'imposta lorda IRPEF (scaglioni ed aliquote) e alle detrazioni per produzione di reddito da lavoro e pensione. Inoltre, il Decreto Legislativo n. 230/2021, che istituisce a decorrere dal 1° marzo 2022 l'assegno unico universale per i figli a carico (AUIF), ha modificato le disposizioni relative alle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 Tuir) che a decorrere dal 1.03.2022 si applicheranno esclusivamente per il coniuge, per i figli di età pari o superiore a 21 anni e per altri familiari a carico.

Sia le detrazioni per produzione di reddito da lavoro/pensione che quelle per carichi di famiglia qualora non riconosciuti dal datore di lavoro in busta paga oppure riconosciuti per importi non spettanti vengono conguagliati nella dichiarazione dei redditi.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Dal 1° gennaio 2022 il trattamento integrativo (ex Bonus Irpef) è riconosciuto nella misura massima di Euro 1.200 ai lavoratori che hanno un reddito complessivo non superiore a Euro 15.000 e che hanno un'imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di importo superiore alle detrazioni spettanti per lavoro dipendente. Se il reddito complessivo è superiore a Euro 15.000 e fino a Euro 28.000, il trattamento integrativo può spettare solo in presenza di determinate detrazioni, nella misura pari alla differenza tra la somma di queste detrazioni e l'imposta lorda e sempre nella misura massima di Euro 1.200. Le detrazioni di cui occorre tenere conto sono le detrazioni per carichi di famiglia, per lavoro dipendente oltre che quelle relative a interessi passivi su mutui prima casa stipulati entro il 2021 e spese sanitarie sostenute fino al 2021 e rateizzate; inoltre detrazioni per spese di recupero del patrimonio edilizio, risparmio energetico, bonus mobili e detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute fino al 31.12.2021 e rateizzate.

COMPARTO SICUREZZA

E' stato ricondotto a 491,00 euro l'importo della detrazione spettante agli appartenenti al comparto sicurezza (personale militare delle Forze armate e personale delle Forze di polizia).

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

E' riconosciuta una detrazione nella misura del 75% per le spese documentate e sostenute nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 relative ad interventi specificatamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, realizzati su edifici già esistenti. La detrazione è ripartita fra gli aventi diritto in cinque quote annuali e viene calcolata su un ammontare complessivo di spesa che varia in funzione del numero di unità immobiliari di cui è composto l'edificio.

BONUS MOBILI

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 è stato ricondotto a 10.000 euro il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire della detrazione. Inoltre per le spese sostenute nel 2022 si deve tenere conto delle nuove etichette energetiche previste per gli elettrodomestici: classe non inferiore alla A per i forni, alla E per le lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie, classe F per frigoriferi e congelatori.

DETRAZIONE BONUS FACCIATE

E' stata ridotta dal 90 al 60 per cento la detrazione spettante per le spese sostenute nel 2022 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti; la detrazione viene recuperata in 10 rate di pari importo.

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, SPESE PER ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI, RISPARMIO ENERGETICO

SONO STATE PROROGATE PER IL 2022:

- > le detrazioni del 50% per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- > le detrazioni del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo di immobili ristrutturati;
- > le detrazioni per spese sostenute per interventi per l'adozione di misure antisismiche in zone ad alta pericolosità e le percentuali di detrazione più ampie per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio: 70% o 80% elevata a 75% o 85% per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali;
- > la detrazione del 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde (BONUS VERDE) per un importo di spesa fino a 5.000 euro in dieci rate di pari importo;
- > le detrazioni del 65% per le spese relative a una parte degli interventi finalizzati al risparmio

energetico degli edifici. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 sono previste percentuali di detrazione più ampie (80% o 85%) per alcune tipologie di spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali; > è confermata la riduzione dal 65% al 50% della detrazione per acquisto e posa in opera di finestre e infissi, sostituzione impianti climatizzazione invernale con caldaie a condensazione classe A, schermature solari, impianti climatizzazione invernale a biomasse.

DETRAZIONE SUPERBONUS 110%

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 spetta una detrazione nella misura del 110% delle stesse, a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus), effettuati su unità immobiliari residenziali. Per le spese sostenute nel 2022 la detrazione del 110% viene recuperata in 4 rate annuali di pari importo.

DETRAZIONE PER CANONI DI LOCAZIONE SPETTANTE AI GIOVANI PER L'ABITAZIONE DESTINATA A PROPRIA RESIDENZA

La detrazione spetta ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della L. 431/1998 per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale purché diversa da quella dei genitori. La detrazione spetta per i primi quattro anni dalla stipula del contratto, nella misura del 20% del canone di locazione fino ad un massimo di 2.000 euro e non può essere inferiore a 991,60 euro.

CREDITO D'IMPOSTA PRIMA CASA UNDER 36

E' possibile recuperare con la dichiarazione dei redditi il credito d'imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro per l'acquisto della prima casa assoggettata ad IVA relativamente agli atti di acquisto stipulati fino al 31 dicembre 2022.

CREDITO D'IMPOSTA DEPURATORI ACQUA E RIDUZIONE CONSUMO PLASTICA

Riconfermata per il 2022 la possibilità di fruire in dichiarazione del credito d'imposta per depuratori acqua e riduzione consumo di contenitori in plastica.

NUOVI CREDITI D'IMPOSTA

Per il periodo di imposta 2022 a fronte di spese sostenute nel medesimo anno è possibile fruire di nuovi crediti d'imposta: social bonus (erogazioni liberali a enti del terzo settore); attività fisica adattata (spese sostenute per programmi di esercizi fisici per persone con patologie croniche o disabilità fisiche, eseguiti in gruppo sotto la supervisione di un professionista, in luoghi e strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute»); installazione di sistemi di accumulo di energia a fonti rinnovabili; erogazioni liberali a fondazioni ITS Academy.

DETRAZIONE 19% SPESE AMMESSE SE SOSTENUTE CON SISTEMI DI PAGAMENTO TRACCIABILI

Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

RIDUZIONE IN BASE AL REDDITO DI ALCUNE DETRAZIONI D'IMPOSTA

Anche per l'anno d'imposta 2022 l'importo della detrazione d'imposta per alcune delle spese che danno diritto alla detrazione del 19% (esempio: spese di istruzione, spese universitarie, spese funerarie, spese per attività sportive dei ragazzi, erogazioni liberali, premi per assicurazioni) varia in base all'importo del reddito complessivo. In particolare, la detrazione del 19% spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. Al superamento di questo limite, l'importo della detrazione spettante decresce, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

È CONFERMATO MODELLO 730 ANCHE PER PERSONE DECEDUTE

Gli eredi delle persone decedute nel 2022 o entro il 30 settembre 2023 possono utilizzare il modello 730 per dichiarare i redditi del contribuente deceduto se compatibili con il modello 730 (cioè redditi di lavoro dipendente, pensione, fabbricati, ecc.). La liquidazione del modello 730 del soggetto deceduto segue le regole del 730 "senza sostituto di imposta": i versamenti delle imposte a saldo dovranno essere eseguiti dagli eredi nei termini di legge e gli eventuali rimborsi verranno erogati dall'Agenzia delle Entrate agli aventi diritto.

PER NON PERDERE I TUOI DIRITTI E NON INCORRERE IN SANZIONI

**RIVOLGITI A
CASA DEI LAVORATORI
0523 45.97.56**

LE NOSTRE SEDI

- **PIACENZA** - Via xxiv Maggio 18, tel **0523.459756/0523.459748**
- **PIACENZA FARNESIANA** - Via Carella 10, tel **0523.593525**
- **FIORENZUOLA D'ARDA** - Via Risorgimento 15, tel **0523.983561**
- **CASTEL SAN GIOVANNI** - Via S. Pellico 14/16, tel **0523.842826**
- **MONTICELLI** - P.zza Matteotti 7/8/9, tel **0523.829490**
- **BORGONOVO** - Via Martiri delle Libertà, 6, tel **0523.862884**
- **PODENZANO** - Via Montegrappa 74, tel **0523.550112**
- **SAN NICOLÒ** - Via Curiel 7, tel **0523.768085**
- **PONTENURE** - P.zza Borsellino 4, tel **0523.510669**
- **RIVERGARO** - P.zza D. Alighieri 15, tel **0523.956435**
- **BOBBIO** - P.zza Santa Fara 6, tel **0523.936189**
- **CARPANETO PIACENTINO** - Via Trieste 17, tel **0523.859106**
- **CAORSO** - Via Roma 29, tel **0523.821097**
- **CASTELVETRO PIACENTINO** - Via Bernini, 53, tel **0523.825145**
- **PONTE DELL'OLIO** - Via Vittorio Veneto 87, tel **0523.878751**
- **GOSSOLENGO** - Via Matteotti 31, tel **0523.778494**
- **CORTEMAGGIORE** - Via Matteotti 10, tel **0523.835073**
- **LUGAGNANO VAL D'ARDA** - Via Matteotti 13, tel **0523.801300**

PER APPUNTAMENTO

ANCHE DA PC O SMARTPHONE SU:

cgilonline.it

caafemiliaromagna.it

seguici!

PER LA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E PER TUTTI I TUOI SERVIZI FISCALI

TUTTI DA TEO! 730



PIACENZA E PROVINCIA

PER APPUNTAMENTO

0523.45.97.56

SERVIZI CONVENZIONATI
CGIL

CAAF
emilia
romagna

IL 730 È PRECOMPILATO MA...

DEVI SCARICARLO DA INTERNET

Il modello 730 precompilato sarà disponibile in via telematica sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate a partire dal **30 Aprile 2023** e dovrà essere presentato entro il **2 Ottobre 2023**. E' possibile accedere al 730 precompilato utilizzando:

- un'identità **SPID**
- **CIE** (Carta di identità elettronica);
- **Carta Nazionale** dei Servizi.

Il modello 730 precompilato sarà messo a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati provvisti di una Certificazione Unica (CU) rilasciata dal Sostituto d'Imposta per l'anno 2022.

NON È DETTO CHE CI SIA TUTTO

Anche quest'anno nella dichiarazione precompilata **non saranno presenti tutte le informazioni utili alla compilazione della dichiarazione**.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che quando gli elementi in suo possesso sono incompleti, i relativi dati non verranno inseriti nella dichiarazione precompilata ma indicati in un prospetto informativo e dovranno essere valutati ed inseriti a cura del contribuente che se ne assume la responsabilità in caso di futuri controlli. È il caso, ad esempio, delle spese relative a ristrutturazione edilizia, acquisto mobili e risparmio energetico sostenute nel 2022 che non verranno pre-inserite nella dichiarazione e necessiteranno quindi di verifica da parte del contribuente.

In presenza di più modelli CU in numerosi casi non vengono pre-caricati i giorni lavoro in base ai quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente oppure il codice fiscale di familiari a carico, con la conseguenza che non vengono riconosciute nel calcolo detrazioni effettivamente spettanti che possono essere ottenute solo modificando la dichiarazione.

NON TIENE CONTO DEI TUOI INTERESSI

La dichiarazione precompilata dall'Agenzia **potrebbe non riportare tutti i dati che il contribuente ha interesse a dichiarare o obbligo di dichiarare, determinando così minori crediti o pagamenti insufficienti con relativo addebito di sanzioni ed interessi**.

Il 730 precompilato conterrà i dati relativi ad alcune spese detraibili, come ad esempio le spese sanitarie e i relativi rimborsi. Ma non tutte le spese sanitarie sostenute nel 2022 saranno pre-caricate nel Modello 730.

L'Agenzia delle Entrate, infatti, inserirà nel Modello 730 precompilato solo le spese mediche automaticamente agevolabili, secondo la legislazione fiscale vigente, mentre le spese mediche agevolabili solo a particolari condizioni, saranno inserite in un apposito foglio informativo e l'inserimento nell'apposito rigo del modello 730, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti soggettivi necessari alla detraibilità della spesa, dovrà essere effettuato dal contribuente.

Le spese sanitarie dei familiari fiscalmente a carico di più soggetti verranno inserite nella dichiarazione precompilata in proporzione alla percentuale di carico indicata dai sostituti d'imposta nelle CU, a prescindere da qualsiasi valutazione di convenienza o da chi ha sostenuto l'effettivo pagamento.

Nel modello precompilato non sono pre-caricate numerose spese, ad esempio: le spese per l'acquisto veicoli per persone disabili, per l'attività sportiva dei ragazzi da 5 a 18 anni, per i canoni degli studenti universitari, le spese per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti, le spese di intermediazione immobiliare. Alcune spese quali le erogazioni liberali ad Onlus potrebbero essere pre-caricate solo in parte.

SE FAI DA TE IL RESPONSABILE SEI TU

Il contribuente che conferma la dichiarazione precompilata **resta comunque responsabile nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria** non solo per gli eventuali redditi non indicati ma anche per eventuali dati non corretti contenuti nel 730 precompilato con la sola eccezione delle spese deducibili e/o detraibili comunicate dai soggetti terzi.

Tuttavia anche con riguardo a tali oneri l'Agenzia può procedere a controlli sulla sussistenza dei requisiti soggettivi per poterne fruire. Qualora invece il contribuente modifichi o integri la dichiarazione precompilata risponderà delle eventuali modifiche apportate ai dati comunicati dai soggetti terzi.

RICORDA

PRESENTARE IL MODELLO 730 ANCHE SE SEI ESONERATO PUÒ ESSERE UN'OPPORTUNITÀ!!!

Se sei un pensionato l'INPS non ti invia più a casa alcuna comunicazione o certificazione CU o RED, quindi non hai più a disposizione nessuna documentazione per controllare la correttezza delle tue prestazioni oppure per verificare la necessità di eventuali adempimenti previsti per il mantenimento o l'ottenimento delle stesse o altre prestazioni.

PRESENTA IL MOD. 730

Anche se sei esonerato e non devi far valere oneri, detrazioni o altri benefici la Società effettuerà un "check-up fiscale" sulla tua posizione nei confronti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate,

TRAMITE IL CAAF, POTRAI:

- > Ricevere tutte le tue certificazioni INPS di natura fiscale.
- > Essere informato ogni anno su tutti gli adempimenti previsti senza rischiare di incorrere in sanzioni e/o perdite di benefici a cui hai diritto.
- > Verificare se l'INPS ti ha correttamente riconosciuto le detrazioni spettanti per i tuoi familiari a carico.
- > Essere informato se devi presentare il Mod. RED o se puoi evitarlo perché tutti i redditi che possiedi li hai già dichiarati utilizzando il Mod.730
- > Essere informato se devi presentare il Mod. Accas-Ps

IN OGNI CASO VA PRECISATO CHE

LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA NON CONFERMATA EQUIVALE A DICHIARAZIONE NON PRESENTATA E CHE DI CONSEGUENZA IL CONTRIBUENTE CHE DEVE IMPOSTE ALLO STATO SI TROVERÀ IN UNA SITUAZIONE DI OMESSA DICHIARAZIONE (CON L'ADDEBITO DELLE RELATIVE SANZIONI), MENTRE IL CONTRIBUENTE CHE VANTA UN CREDITO NEI CONFRONTI DELLO STATO NON VERRÀ RIMBORSATO.

NON È COSÌ SEMPLICE

In molti casi occorrono conoscenze specifiche ed è indispensabile essere aggiornati sulle complesse e numerose norme del nostro sistema fiscale. Le istruzioni per la compilazione del 730 sono contenute in oltre 130 pagine e trattano gli argomenti nella loro generalità. Casi specifici o particolari possono non trovare risposta e generare l'errore o l'omissione.

Il contribuente può intervenire direttamente confermando, modificando o integrando i dati contenuti nella dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia o, in alternativa, può rivolgersi al CAAF che gli presterà l'assistenza fiscale garantendo competenza e professionalità.

Il contribuente inoltre, può, rivolgersi al CAAF se si accorge, dopo il termine di scadenza della presentazione del modello 730, di aver commesso errori nella compilazione o di aver confermato un 730 precompilato in modo errato o incompleto.

CON IL CAAF ZERO PROBLEMI!

Il contribuente che si rivolge al CAAF, lo delega ad accedere alla dichiarazione precompilata e a presentare il modello 730, affida a professionisti il compito delle verifiche e l'onere delle responsabilità.

Il CAAF si assume le responsabilità che gli competono:

- in caso di errori attinenti il visto di conformità, rilevati da controlli interni, predisporrà dichiarazione rettificativa o comunicazione dati, accollandosi il pagamento delle sanzioni.
- in caso di errori sul visto di conformità rilevati dall'Agenzia delle Entrate è tenuto a pagare al Fisco un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Per il 730 presentato al CAAF i controlli documentali verranno effettuati nei confronti del CAAF anche sugli oneri detraibili e deducibili indicati nella dichiarazione dei redditi (con l'eccezione della documentazione comprovante le spese sanitarie che non risultano modificate rispetto alla dichiarazione precompilata). L'Agenzia delle Entrate potrà richiedere al contribuente solo la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni.

